OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006.

Articolo 2 - Quota di fondo da stanziare

- 1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità del opera/lavoro da realizzare, secondo i seguenti criteri:
 - a) Esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - b) Entità del opera/lavoro: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera/lavoro da realizzare; le soglie massima e minima sono fissate, rispettivamente, in Euro 500.000,00 ed in Euro 5.000.000,00 e saranno definiti almeno cinque scaglioni di importo;
 - c) Complessità dell'opera/lavoro: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera/lavoro da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera/lavoro, in correlazione alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010.
- 2. Il parametro riferito all'entità dell'opera/lavoro (PE) è compreso tra 1,00 e 0,80.
- 3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera/lavoro (PC) è compreso tra 1,20 e 0,90.
- 4. L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula: 2%*PE*PC = somma da stanziare

Articolo 3 – Riparto delle somme

- 1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:
 - 1. progettuale (dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), con assegnazione di quota parte della somma massima (80%) pari al 60%;
 - 2. esecutiva (dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) con assegnazione di quota parte della somma massima (80%) pari al 40%;
 - al riparto dell'incentivo compartecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
 - a) il regolamento oltre a quanto stabilito nell'art. 2, individua le percentuali di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle due macro fasi (fase progettuale e fase esecutiva) tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera/lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi

V J

\$ 6h

- Ju

previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In particolare, nel caso di mancato rispetto da parte dei dipendenti incaricati dei tempi previsti per le diverse fasi progettuali o esecutive, senza idonea giustificazione o con errori che non comportano aumento di spesa o necessità di varianti progettuali, il regolamento prevede una riduzione da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50% dell'incentivo spettante in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

- 3. Nel caso in cui nessun livello di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) sia svolto all'interno dell'Ente, le quote dell'incentivo relative alle restanti prestazioni, sono riconosciute nella misura di 1/3. Nel caso in cui solo uno dei livelli di progettazione sia svolto all'interno dell'Ente, le quote dell'incentivo relative alle restanti prestazioni, sono riconosciute nella misura di 1/2.
- 4. Le quote parti dell'incentivo non corrisposte ai sensi del regolamento costituiscono economie.

Articolo 4 – Applicazione del regolamento

1. Il regolamento si applica alle prestazioni espletate dal 19 agosto 2014.

	<u> </u>	.1:		organismo (*)	1	1.
la de	legazione	aı	parte	pul	ob	lica:

Presidente -

Responsabile del Settore I e IV-

Responsabile del Settore II –

Responsabile del Settore III e V –

la delegazione sindacale:

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL – FP

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL - FP

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL - FPL

R.S.U. Aziendale

R.S.U. Aziendale

R.S.U. Aziendale

R.S.U. Aziendale